



Città metropolitana  
di Venezia

Città Metropolitana di Venezia

PROTOCOLLO GENERALE

2020/0033114

del 08/07/2021

Miss: 14.05.2020/22

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.)

Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre  
pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

S.U.A. per conto del Comune di Mirano

**OGGETTO:** procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria". CIG: 8176822EF6.

**VERBALE del 30.06.2020**

**Premesso che:**

- in data 11.05.2020 si è riunito il seggio di gara per l'esperimento in seduta pubblica della procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- in tale seduta, in esito alle risultanze di gara, veniva proposta l'aggiudicazione a favore dell'operatore economico SACIS COSTRUZIONI S.R.L. di Cerami (EN), che aveva offerto il ribasso del 20,777% sotto condizione sospensiva della positiva verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 97 del Codice in quanto superiore alla soglia di anomalia (cfr. verbale di gara dell'11.05.2020 prot. 23664);
- in data 12.05.2020, con PEC prot. n. 23778, la S.U.A. VE trasmetteva al RUP del comune di Mirano la documentazione economica del suddetto operatore economico affinché procedesse alla verifica di congruità e questo in virtù della previsione dell'articolo 5, comma 2, della convenzione per l'esercizio delle funzioni di Stazione Unica Appaltante da parte della Città Metropolitana di Venezia e della Linea Guida n. 3 dell'ANAC;
- in data 17.06.2020, con PEC prot. n. 30301, successivamente integrata in data 26.06.2020 con PEC prot. n. 31907, il RUP del Comune trasmetteva la propria relazione inerente la valutazione di congruità dell'offerta dell'operatore economico SACIS COSTRUZIONI S.R.L., primo in graduatoria;

**TANTO PREMESSO**

l'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore tredici e trentacinque

(30.06.2020 – ore 13:35)

presso la Sala Attico sita al piano 3 della Torre Nord del Centro Servizi della Città Metropolitana di Venezia, in Via Forte Marghera n. 191, 30173 Venezia-Mestre, il dott. Stefano Pozzer, dirigente dell'Area gare e contratti (autorità di gara), assistito dai testimoni sig.ra Antonella Montagner e dr. Alberto Busetto (quest'ultimo in qualità anche di segretaria verbalizzante), entrambi appartenenti alla medesima area, dichiara aperta la seduta pubblica di gara dedicata alla comunicazione dell'esito della verifica di congruità nei confronti dell'offerta dell'operatore economico SACIS COSTRUZIONI S.R.L., per la quale si era provveduto tempestivamente a pubblicare sul sito della Città Metropolitana di Venezia il relativo avviso.

Attraverso la piattaforma Microsoft Teams in videoconferenza, non risulta collegato alcun operatore economico concorrente ad assistere alle operazioni di gara.

**L'AUTORITA' DI GARA**

considerato che sulla base della giurisprudenza consolidatasi in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, ricorda che:

- a) le giustificazioni dell'offerta devono essere estese all'intero importo dell'appalto e devono essere rapportate al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- b) l'anomalia può anche riguardare il margine di utile, qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo appezzabile margine di utile d'impresa. Peraltro, pur escludendosi che un'impresa possa produrre un'offerta economica priva di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- c) il D.Lgs 50/2016 precisa che possono prendersi in considerazione, tra l'altro, le spiegazioni presentate dall'impresa che riguardano l'economia del procedimento di svolgimento della prestazione, le condizioni favorevoli di cui dispone l'offerente per svolgere la prestazione, nonché il metodo e le soluzioni adottate.
- d) la verifica della congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dal concorrente, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta: non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva;
- e) non sono ammesse giustificazioni in relazione ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla Legge o da fonti autorizzative della Legge;
- f) il giudizio di carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può pertanto ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della Stazione Appaltante;
- g) la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall'impresa qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo;
- Considerato, altresì, che le spiegazioni di cui all'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. possono in particolare riferirsi:
- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire prodotti, per prestare servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture e dei servizi proposti dall'offerente;

#### CONSTATATO QUANTO SOPRA

- ritiene di far proprie le conclusioni del RUP del comune di Mirano in merito alla valutazione della congruità dell'offerta nei confronti dell'operatore economico che si è classificato primo nella graduatoria, SACIS COSTRUZIONI S.R.L, contenute nella relazioni del 17 e 26 giugno, prot. rispettivamente n. 30301 e n. 31907;
- ricordato e tenuto presente quanto sopra, dall'esame del responso e del giudizio tecnico del RUP sulla congruità dell'offerta, ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ritiene l'offerta NON CONGRUA per l'assenza di certezza sull'effettivo utile di

impresa, per le discrepanze rilevate nei prezzi elementari a base delle analisi prezzi dell'O.E. e per l'inattendibilità della composizione analitica dei prezzi unitari delle voci di costo più rilevanti.

Per le motivazioni analitiche di non congruità si rinvia al giudizio tecnico e ai relativi allegati del RUP del comune di Mirano (cfr. le citate relazione del 17 e 26 giugno 2020).

Quindi,

#### L'AUTORITÀ DI GARA

- esclude dalla procedura di gara l'operatore economico SACIS COSTRUZIONI S.R.L stante la non congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 97, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

A questo punto,

#### L'AUTORITÀ DI GARA

- preso atto che il quadro delle offerte economiche come riportato nel verbale del 11.05.2020 era il seguente:

operatore economico	ribasso %	costi aziendali salute e sicurezza €	costi della manodopera €
1.CONsulTECNO S.R.L.	8,50	1.750,00	69.594,84
2.SACIS COSTRUZIONI S.R.L.	20,777	4.000,00	69.594,84
3.ILSA PACIFICI REMO S.P.A.	9,771	4.600,00	69.594,84
4.SICEA S.R.L.	7,417	3.600,00	69.594,84
5.F.LLI CAROLLO S.R.L.	12,950	5.600,00	69.594,84
6.DOLOMITI STRADE S.R.L.	12,10	6.400,00	69.594,84
7.F.LLI MICHIELETTO STRADE S.R.L.	12,00	2.300,00	69.594,84
8.IMPRESA TESTON S.R.L.	11,45	5.220,00	69.594,84
9.FALCOMER S.R.L.	6,800	2.031,00	69.594,84

- procede al ricalcolo della soglia di anomalia aderendo all'orientamento giurisprudenziale in base al quale la cristallizzazione della soglia conseguirebbe alla sola adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, cosa che nel caso di specie non è avvenuto, prima restando integro il potere della Stazione Appaltante di rivederla, pur dopo la fase di ammissione degli operatori economici (cfr. Cons. Stato, III, 27 aprile 2018, n. 2579, Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giuris., 11 gennaio 2017, n.14; 22 dicembre 2015, n. 740; Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1052; TAR Sicilia, Catania, I, 24 dicembre 2019, n. 3075);
- dà atto che, in esito al ricalcolo della soglia di anomalia, essa risulta pari a 11,85 come dettagliato nel foglio di calcolo allegato al presente verbale;
- dichiara, come miglior offerente da proporre per l'aggiudicazione dei lavori di "riqualificazione e messa in sicurezza fermate in zona scuole presso campo sportivo e realizzazione piattaforma intermodale in via della Vittoria", l'operatore economico F.LLI CAROLLO S.R.L. (C.F. 02958720241), con sede legale in via Codalunga, 20 - Fraz. Centrale- 30030 Zugliano (VI), che ha offerto il ribasso del 12,950% (dodicivirgolanovecentocinquanta), sotto condizione sospensiva


della positiva verifica di congruità dell'offerta ai sensi dell'articolo 97 del Codice in quanto superiore alla soglia di anomalia;

- dà atto che, all'esito della lettura dell'offerta economica, avuto riguardo di quanto previsto nel disciplinare di gara, ai sensi del quale si precisa che "il costo della manodopera di cui al precedente paragrafo II.1.5) della lettera di invito, corrispondente ad euro 69.594,84, è solo indicativo. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse inferiore ad euro 69.594,84", l'operatore economico F.LLI CAROLLO S.R.L. nel modulo dell'offerta economica ha confermato il costo della manodopera stimato dal Comune di Mirano e, pertanto, non si procederà ad alcuna verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del Codice;
- dà atto che il suddetto operatore economico ha dichiarato che intende subappaltare lavori/parti di opere appartenenti alle seguenti categorie: OG 3 e OG 10
- dispone di trasmettere al RUP del comune di Mirano l'offerta economica del suddetto operatore economico affinché proceda alla verifica di congruità.

La seduta termina alle ore 13.45.

Al presente verbale viene allegata, per costituirne parte integrante e sostanziale, la documentazione del RUP del Comune di Mirano, contenuta nelle relazioni del 17.06.2020 prot. n. 30301 e del 26.06.2020 prot. n. 31907.

L'AUTORITA' DI GARA (dott. Stefano Pozzer)



TESTIMONE (sig.ra Antonella Montagner)



TESTIMONE E SEGRETARIO VERBALIZZANTE (dr. Alberto Busatto)

